Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 26 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 575.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

diritto penale commerciale;
diritto delle Comunità europee;
diritto regionale;
legislazione sociale.

Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

diritto coloniale;
demografia;
papirologia giuridica.

Art. 37 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze bancarie e assicurative sono aggiunti i seguenti:

tecnica professionale;
tecnica amministrativa delle imprese di assicurazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 576.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, II gruppo, sono aggiunti i seguenti:

topologie differenziali;
topologia algebrica;
fondamenti di matematica;
operatori differenziali;
teoria delle equazioni integrali;
analisi non lineare;
algebra commutativa;
istituzioni di algebra superiore;
funzioni speciali;
programmazione matematica;
geometria combinatoria;
strutture algebriche;
teoria dei Grafi.

Art. 99 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale I gruppo, sono aggiunti i seguenti:

meccanica celeste;
programmazione e metodi numerici nella fisica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale II gruppo, sono aggiunti i seguenti:

istituzioni di fisica dello stato solido;
ottica quantistica;
fisica molecolare;
fisica delle alte energie;
storia del metodo scientifico;
elettrodinamica quantistica;
teoria delle interazioni deboli;
cosmologia.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo II gruppo, sono aggiunti i seguenti:

fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei film sottili;
fisica delle basse temperature;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia dello stato solido;
fisica dalle superfici;
proprietà dielettriche dei solidi;

fisica dei metalli;
biofisica teorica;
biofisica medica.

Art. 107 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:

stereochimica organica;
tecniche e sintesi speciali organiche;
chimica degli eterocicli;
fotochimica;
cristallochimica organica;
biochimica applicata.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

analisi strumentale;
chimica fisica dello stato solido;
chimica organica superiore;
fotochimica;
stereochimica;
tecnica e sintesi speciali inorganiche;
spettroscopia molecolare.

L'art. 109, relativo al conseguimento dell'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento della laurea in chimica lo studente deve presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico, concordato con un professore ufficiale della facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni (il periodo dieci giorni va inteso come provvisorio e può subire modificazioni per uniformità con gli altri corsi di laurea) prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 16.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura chimica davanti ad una commissione nominata dal preside. Tale colloquio non ha però carattere preclusivo.

Le modalità dell'assegnazione e dello svolgimento delle tesi di laurea e del colloquio di culturale sono previste da apposita regolamentazione approvata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in chimica ».

L'art. 110, relativo all'esame di laurea in chimica, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 16 ed una discussione sui due dei tre argomenti scelti dal laureando, in accordo con professori ufficiali in materie di insegnamento della facoltà, diverse tra loro e da quella oggetto della dissertazione di laurea ».

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

geografia fisica;
analisi mineralogiche;
micropaleontologia;
vulcanologia;
analisi merceologiche;
esercitazioni di preparazioni chimiche I;
esercitazioni di fisica sperimentale;
ecologia animale;
genetica umana.

L'art. 119, relativo alle norme per l'ammissione al conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che è integrato con il seguente comma:

« Deve inoltre aver frequentato un istituto della facoltà, in qualità di allievo interno, per almeno un anno ».

L'art. 120, relativo alle norme per il conseguimento della laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: « possibilmente prima dell'assegnazione della tesi di laurea ».

L'art. 121, relativo all'esame di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende la discussione della dissertazione scritta ed una discussione su due dei tre argomenti scelti dal laureando in accordo con professori ufficiali di insegnamenti della facoltà, diversi fra loro e da quello oggetto della dissertazione di laurea ».

L'art. 304, relativo al funzionamento della scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea in fisica. Alla scadenza del triennio il consiglio direttivo deve presentare una relazione sulla sua gestione al consiglio di corso di laurea in fisica, che la discute e la propone per l'approvazione al consiglio di facoltà.

Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire ed i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario e fa parte di diritto del consiglio direttivo.

Gli insegnamenti della scuola sono proposti, d'intesa con il consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra docenti universitari o tra persone di riconosciuta competenza in una delle discipline trattate nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 577.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia del-l'Aquila e convalidati dal Consiglio superore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - l'insegnamento di fisiopatologia chirurgica ed organi artificiali viene trasferito dall'elenco degli insegnamenti fondamentali all'elenco degli insegnamenti complementari.

Il secondo comma dello stesso articolo viene modificato nel senso che gli studenti del 1° triennio possono ottenere l'iscrizione al 4° anno di corso anche se sono in difetto di un esame del triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 578.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione culturale Mario Rendo », in Catania.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione culturale Mario Rendo », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 579.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. 580.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, in Cosenza.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° ottobre 1972, integrato con dichiarazione del 13 giugno 1973 e con altro decreto del 4 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 581.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, n. 923, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto Pasteur Cenci Bolognetti », in Roma.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, n. 923, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto Pasteur Cenci Bolognetti », in Roma, deve intendersi rettificato nel senso che la denominazione dell'ente è: « Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti » e non: « Istituto Pasteur Cenci Bolognetti ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 71

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.I.V. Edoardo Bianchi, con sede e stabilimento in Treviglio Cascina Battaglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. F.I.V. Edoardo Bianchi, con sede e stabilimento in Treviglio Cascina Battaglia (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.I.V. Edoardo Bianchi, con sede e stabilimento in Treviglio Cascina Battaglia (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

Vista la legge 24 novembre 1967, n. 1191;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 febbraio 1968, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal comitato esecutivo della sezione predetta nella riunione del 26 febbraio 1976;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica degli articoli 2, 13 e 15 dello statuto della sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Art. 2. — Dopo il primo comma, che rimane invariato, inserire il seguente secondo comma:

« Essa potrà anche esercitare il credito di cui sopra mediante finanziamenti a soggetti esteri per il pagamento di merci acquistate o lavori appaltati presso imprese industriali nazionali ». Il comma successivo, che diviene terzo comma, rimane invariato.

Art. 13. — Il punto 9 è sostituito dal seguente:

« Autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni; ed autorizzare le rinuncie, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa o acquisita, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia stato ancora estinto, e quando non sia stato concesso dal Direttore nei limiti di sua competenza ».

Art. 15. — La 6ª alinea è sostituita dalla seguente:

« Autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa o acquisita, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della sezione risulti integralmente estinto, anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito. Autorizza altresì le rinuncie, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa o acquisita, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della sezione sia stato concesso nei limiti della propria competenza stabiliti dal comitato esecutivo ».

L'8ª alinea è sostituita dalla seguente:

« Può prendere nei casi di urgenza, in unione al Presidente, deliberazioni di competenza del comitato esecutivo di cui all'art 13, numeri 5) e 9) fino al limite unitario che verrà stabilito dal comitato esecutivo e n. 10), riferendone allo stesso nell'adunanza successiva alla deliberazione ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Approvazione dello statuto del Mediocredito regionale umbro, in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito in data 11 novembre 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 4 giugno 1976;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Mediocredito regionale umbro, con sede in Perugia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO REGIONALE UMBRO.

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria », più brevemente « Mediocredito regionale umbro ».

Fanno parte dell'Istituto, quali enti partecipanti, le aziende di credito promotrici, lo Stato, in virtù della legge 30 luglio 1959, n. 623, e tutte le altre aziende esercenti il credito o le assicurazioni, che vi siano ammesse dall'assemblea, previa autorizzazione, per le prime, dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Perugia.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico dell'Umbria mediante la concessione di crediti a medio termine alle piccole e medie imprese, nonchè di effettuare ogni altra operazione consentita dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna, è così costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pari originariamente a L. 1.140.000.000 (unmiliardocentoquarantamilioni) e di cui all'art. 1 della legge 4 luglio 1967, n. 540, pari originariamente a L. 560.000.000 (cinquecentosessantamilioni), successivamente aumentati per effetto dell'applicazione del secondo comma del presente articolo (1);

b) dai conferimenti degli altri enti, di cui al precedente art. 1, pari a L. 3 440.300.000 (tremiliardiquattrocentoquarantamilionitrecentomila).

Il conferimento statale sarà annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 540.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione delle quote ad un altro ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito e in un'unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Art. 6.

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale, di regola, dell'organizzazione delle Aziende di credito partecipanti, in conformità di apposite convenzioni.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni nominative ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza, obbligazioni parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627;

c) con l'emissione di buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie, l'Istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione e per iniziative turistico alberghiere;

b) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali.

---

(1) Dopo le decisioni dell'assemblea straordinaria dell'11 novembre 1975, il fondo di dotazione ammonta a L. 5.586.400.000 (cinquemiliardicinquecentoottantaseimilioniquattrocentomila), di cui L. 3.440.300.000 (tremiliardiquattrocentoquarantamilionitrecentomila) conferite dagli enti partecipanti di cui alla lettera *b*) e L. 2.110.200.000 (duemiliardicentodiecimilioniduecentomila) conferite dallo Stato come alla lettera *a*) e successivamente aumentate per effetto dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno essere assistite, di norma, da garanzie reali o, eccezionalmente, da garanzie personali.

L'Istituto può inoltre:

c) acquistare, sottoscrivere e vendere titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonchè effettuare riporti o anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

d) scontare buoni del tesoro;

e) acquistare, permutare o costruire immobili destinati ai propri uffici, nonchè compiere, sempre allo stesso scopo, qualsiasi operazione immobiliare o di gestione, previo benestare dell'organo di vigilanza;

f) acquistare, permutare e vendere beni, anche immobili, in sede di recupero dei propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle singole leggi, salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle industrie nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

ASSEMBLEA

Art. 11.

L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti all'Istituto, i quali intervengono alle sedute con un proprio rappresentante. La rappresentanza può essere conferita anche a mezzo lettera. Gli enti partecipanti dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, il vice presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto dell'utile di esercizio;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, a stipulazioni, atti e per l'espletamento di altre mansioni inerenti l'attività dell'Istituto;

f) determinare il compenso dei sindaci, la diaria ed il rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti il collegio sindacale residente fuori Perugia;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate nei modi e forme di legge;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13 commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire ai partecipanti al loro domicilio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione un rappresentante del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma ed i rappresentanti delle due aziende di credito partecipanti che in ciascuna delle due province dell'Umbria detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea tra i rappresentanti degli enti partecipanti.

Ciascun ente partecipante non potrà far parte del consiglio con più di un rappresentante.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari e per gli altri motivi indicati nell'art. 13, lettera *e*), cui va aggiunta per coloro che risiedono fuori Perugia una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza, si applicheranno le seguenti norme:

se trattasi di membro di diritto, provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato;

se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza nomina il segretario ed il suo eventuale sostituto, che possono anche non essere membri del consiglio.

Il segretario del consiglio è pure segretario del comitato esecutivo e, all'occorrenza, dell'assemblea. Egli redige e firma, insieme col presidente, i verbali delle adunanze, ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di contemporanea assenza od impedimento del segretario e del suo sostituto, ne adempie le funzioni il consigliere più giovane d'età.

Art 20.

Le adunanze del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete, la proposta s'intende respinta.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta, in particolare, al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) nominare i membri del comitato esecutivo e determinarne i limiti di competenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare lo ordinamento e l'attività dell'Istituto;

d) approvare le convenzioni di cui all'art. 6 con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito e su quant'altro contemplato dall'art. 8;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

i) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente, concordandone le modalità e le condizioni, nonchè sulle altre operazioni di provvista di cui all'art. 7;

l) formare i bilanci di esercizio e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

m) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie, salvo delega al direttore per le spese a carattere ordinario;

n) deliberare, quando permanga un credito dell'Istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonchè sulla surrogazione a favore di terzi, deliberare sulla rinuncia parziale o totale di garanzie mobiliari e chirografarie;

o) deliberare sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione; conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare;

p) deliberare, anche in via permanente, sulle facoltà di firma in linea generale e, in particolare, sulle firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente;

q) nominare il direttore e il personale di qualunque grado, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza;

r) deliberare, su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

s) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti.

Il consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, il dirigente o il funzionario dell'Istituto incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto e da altri tre membri nominati annualmente dal consiglio medesimo fra i propri componenti.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il mandato, posti elettivi nel comitato esecutivo, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di quelli sostituiti.

Art. 23.

Il comitato esecutivo delibera:

a) in via ordinaria, sugli oggetti e nei limiti ad esso delegati dal consiglio di amministrazione;

b) in via d'urgenza, su quanto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione. In tal caso, le deliberazioni assunte debbono essere sottoposte alla ratifica del consiglio nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prova legale, di fronte ai terzi, dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 24.

Il comitato è convocato con un biglietto di invito, da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di consiglio. Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono comitato e consiglio.

PRESIDENZA

Art. 25.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente può promuovere azioni giudiziarie o resistere a quelle promosse contro l'Istituto, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio di amministrazione.

All'uopo può conferire mandati generali e speciali alle liti, a transigere ed a quietanzare.

Art. 26.

In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale della assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalle vigenti legge.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze della assemblea dei partecipanti e del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del comitato esecutivo.

Valgono per i sindaci le incompatibilità di cui all'art. 17 e, per quelli di nomina assembleare, la norma di cui al secondo comma dell'art. 18.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

DIRETTORE

Art. 28.

All'Istituto è preposto un direttore, il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici, ordina e vigila il lavoro da compiere e, più particolarmente, attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè dei provvedimenti presi in via d'urgenza dal presidente;

b) ha la facoltà di promuovere le deliberazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dell'Istituto;

c) riferisce ed esprime pareri al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

d) dispone e disciplina gli accertamenti, le indagini, le ispezioni occorrenti per l'istruttoria, il perfezionamento ed il buon fine delle operazioni di credito;

e) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

f) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Il direttore esercita, infine, le facoltà e le attribuzioni di carattere esecutivo delegategli dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 21, lettere *m*) e *p*).

Art. 29.

In caso di assenza od impedimento, il direttore è sostituito, in conformità all'art. 21, ultimo comma, dal dirigente o funzionario designato dal consiglio di amministrazione. Al sostituto del direttore sono demandati compiti, facoltà e attribuzioni di cui al precedente art. 28.

In caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni di direttore saranno attribuite con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale dell'assenza od impedimento di questo ultimo.

BILANCIO - UTILE

Art. 30.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti entro il mese di aprile successivo alla sua chiusura.

Art. 31.

Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato il 5 % destinato alla riserva ordinaria, nonchè l'importo occorrente per corrispondere agli enti partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 5% saranno ripartiti nel modo seguente:

almeno il 50 % al fondo di riserva ordinario;

almeno il 30 % ad un fondo di riserva straordinario;

fino al 20% a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di premi ed oblazioni, nonchè contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1967, n. 540, la quota di utili spettante allo Stato è destinata all'incremento del conferimento statale.

LIQUIDAZIONE - VIGILANZA

Art. 32.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione. La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza, in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione, nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno aver immediata esecuzione; le altre dopo che siano trascorsi dieci giorni dall'invio di detti verbali senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta in merito.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9566)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso;

Viste le dimissioni del sig. Giovanni Calista da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 8761 dell'8 giugno 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Arnaldo Catucci in sostituzione del sig. Giovanni Calista, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Arnaldo Catucci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Campobasso in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Giovanni Calista, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9610)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atro, in Biassono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Atro di Biassono (Milano), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atro di Biassono (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9640)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1976 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina, con effetto dal 14 luglio 1975;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9642)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atro, in Biassono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Atro di Biassono (Milano), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atro di Biassono (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina, con effetto dal 14 luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo:

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di aliscafi operanti in provincia di Messina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9643)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, con effetto dal 25 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9644)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1976.

Approvazione di tassi di premio presentati dalla S.p.a. Italiana vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione della corrispondente tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i sottindicati tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione della corrispondente tariffa di assicurazione sulla vita già approvata, presentati dalla S.p.a. Italiana vita, con sede in Milano:

tariffa 20-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale n. 3792 del 7 luglio 1960);

tariffa 21-*bis*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 2013 del 17 ottobre 1952);

tariffa 38-A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 5684 del 17 giugno 1969).

Roma, addì 31 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione « Massimo Brigatti » in Monza, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 19 giugno 1976, è stata autorizzata la fondazione « Massimo Brigatti », in Monza (Milano), a conseguire il legato di L. 30.000.000 disposto dal gr. uff. Vincenzo Brigatti con testamento pubblicato per atto notaio Antonio Mascheroni di Milano, repertorio n. 10436 in data 23 giugno 1970.

(9657)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 243 D.P. — Data: 12 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Iovene Francesco, nato ad Ischia il 14 marzo 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 23 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	838,60	838,60	838,30	838,60	838,60	838,60	838,50	838,60	838,60	838,60
Dollaro canadese .	850,35	850,35	851,50	850,35	850,55	850,30	850,30	850,35	850,35	850,35
Franco svizzero .	338,05	338,05	338 —	338,05	338,20	338,05	338,05	338,05	338,05	338,05
Corona danese .	138,45	138,45	138,50	138,45	138,45	138,45	138,55	138,45	138,45	138,45
Corona norvegese .	152,55	152,55	152,60	152,55	152,60	152,50	152,55	152,55	152,55	152,55
Corona svedese .	190,57	190,57	190,65	190,57	190,60	190,55	190,55	190,57	190,57	190,60
Fiorino olandese	313,12	313,12	312,70	313,12	313,05	313,14	313 —	313,12	313,12	313,10
Franco belga .	21,5475	21,5475	21,55	21,5475	21,55	21,55	21,56	21,5475	21,5475	21,55
Franco francese	167,96	167,96	167,65	167,96	167,95	167,95	167,80	167,96	167,96	167,95
Lira sterlina .	1494,90	1494,90	1495 —	1494,90	1494,40	1494,95	1494,55	1494,90	1494,90	1494,90
Marco germanico . . .	332,57	332,57	332,50	332,57	332,75	332,55	332,60	332,57	332,57	332,57
Scellino austriaco . .	46,78	46,78	46,80	46,78	46,80	46,76	46,80	46,78	46,78	46,80
Escudo portoghese	26,91	26,91	26,95	26,91	26,90	26,92	26,93	26,91	26,91	26,90
Peseta spagnola .	12,3190	12,3190	12,31	12,3190	12,30	12,32	12,3150	12,3190	12,3190	12,30
Yen giapponese . . .	2,8960	2,8960	2,90	2,8960	2,89	2,89	2,8920	2,8960	2,8960	2,89

Media dei titoli del 23 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	91,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
» 5 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,675
» 5 % (Città di Trieste) .	91,05
» 5 % (Beni esteri) .	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	79,065
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	78,15
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . .	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,975
» poliennali 7 % 1978	90,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,65
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,40
» » 9 % 1980	91,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,55
Dollaro canadese	850,325
Franco svizzero	338,05
Corona danese	138,50
Corona norvegese	152,55
Corona svedese	190,56
Fiorino olandese	313,06
Franco belga	21,554
Franco francese	167,88
Lira sterlina	1494,725
Marco germanico	332,585
Scellino austriaco	46,79
Escudo portoghese	26,92
Peseta spagnola	12,317
Yen giapponese	2,894

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 21, in data 11 agosto 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli, a tre posti di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano): modificazione e riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 14, in data 22 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di analisi globale, Firenze: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 2, in data 13 febbraio 1976)

Concorso, per titoli e per esame-colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 19, in data 31 maggio 1976).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 26 agosto 1976, ad eccezione di quello relativo al centro di analisi globale di Firenze, i cui termini scadranno il giorno 10 settembre 1976. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca - Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche - Piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(9693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 282;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1975, con il quale vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e rinviata la prova scritta di esame dello stesso, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1975, registro n. 20 Difesa, foglio n. 173;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1975, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 30;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, con il quale è sostituito il segretario della commissione giudicatrice del concorso in preambolo (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Del Nero Dino . . . punti 32,13
2. Neri Mauro . . . » 31,72
3. Meloni Ugo . . . » 31,01
4. Telloni Paolo . . . » 30,95
5. Iacoella Aldo . . . punti 30,84
6. Burini Sergio . . . » 30,77
7. Crinò Salvatore . . . » 30,73
8. Hatfull Carlo Guido . . . » 30,67
9. Sacilotto Mario . . . » 30,30
10. Bonardo Ezio . . . » 29,86
11. Farris Efisio . . . » 29,83
12. Satriani Roberto . . . » 29,80
13. Portolano Giovanni . . . » 29,77
14. Fossati Maurizio . . . » 29,75
15. Di Caro Leonardo . . . » 29,67
16. Sanfilippo Gianpiero . . . » 29,56
17. Cavallo Luciano . . . » 29,46
18. Gobbo Giampietro (F.I.G.) . . . » 29,29
19. Puccioni Giuliano . . . » 29,29
20. Balbo Giuseppe . . . » 29,21
21. Schiro Mauro . . . » 29,10
22. Tedone Sante . . . » 29,03
23. Pitirra Giuseppe . . . » 28,95
24. Delle Piane Massimo . . . » 28,20
25. Russo Alessandro . . . » 28,14
26. Bagordo Osvaldo . . . » 28,08
27. D'Alessio Francesco . . . » 28,04
28. Forapan Paolo . . . » 27,14
29. Marchetti Ettore . . . » 26,89
30. Granata Giuseppe . . . » 26,87
31. Massimino Mario . . . » 26,84
32. Camalich Simeone . . . » 26,83
33. Donati Ugo . . . » 26,66

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 398

(9664)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali per il compartimento di Palermo del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 14 del 31 luglio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1975, n. 102, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 254.

(9697)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 294 in data 14 febbraio 1975 e n. 890 in data 28 marzo 1975, con i quali venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1974;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Perelli Fabio	punti 57,100	su 120
2. Pellei Raffaele	» 56,725	»
3. Molinaro Albio Fausto .	» 56,675	»
4. Saturni Franco	» 56,175	»
5. Fattorillo Sergio	» 53,708	»
6. Perretta Francesco	» 50,767	»
7 Sammarco Enrico .	» 46,725	»
8. Griselli Democratico	» 45,500	»
9. Accardi Giacomo	» 44,000	»
10. Filipponi Paolo	» 43,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio della prefettura ed a quello dei comuni di: Apiro, Bolognola-Acquacanina, Belforte del Chienti, Castelraimondo, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiuminata, Matelica, Monte S. Martino, Poggio S. Vicino, Serrapetrona, Treia, Visso.

Macerata, addì 6 agosto 1976

Il medico provinciale f.f.: NASCIMBENI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3865, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori di medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Perelli Fabio: Castelsantangelo sul Nera, unica;
2) Pellei Raffaele: Matelica, 2ª condotta;
3) Molinaro Albio Fausto: Visso, unica;
4) Saturni Sergio: Castelraimondo, 1ª condotta;
5) Fattorillo Sergio: Treia, 2ª condotta;
6) Perretta Francesco: Belforte del Chienti, unica;
7) Sammarco Enrico: Fiastra, unica;
8) Griselli Democratico: Fiuminata, 2ª condotta;
9) Accardi Giacomo: Apiro, 2ª condotta;
10) Filipponi Paolo: Camporotondo di Fiastrone, unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 6 agosto 1976

Il medico provinciale f.f.: NASCIMBENI

(9667)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(9704)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(9707)

OSPEDALE «F. CAMPANA» DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(9701)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso il centro «S. Chiara» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(9702)

FONDAZIONE «SENATORE PASCALE» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ematologia;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto della sezione di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(9703)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(9699)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia e, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto della divisione di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148, nonchè le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, per il posto di aiuto della divisione di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno sucessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ad eccezione del posto di aiuto della divisione di psichiatria che scade alle ore 12 del ventesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(9727)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ'» DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto dirigente il centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di primario del laboratorio di analisi e per il posto di aiuto dirigente il centro trasfusionale e alle ore 12 del novantesimo giorno per gli altri due posti vacanti di aiuto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Popoli (Pescara).

(9705)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(9706)

OSPEDALE «A. AJELLO» DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(9700)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1976, n. **32.**

Integrazione alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, concernente: « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 17 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, sono aggiunte le parole seguenti: « demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta ».

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è aggiunto il seguente:

Art. 3-*bis*. — Gli interventi previsti dalla lettera *b*), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

L'elenco degli interventi di cui al precedente comma con l'indicazione delle ditte interessate e degli importi di spesa sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed affisso agli albi dei comuni.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 luglio 1976

COMELLI

(9244)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. **33.**

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonchè norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Nell'ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:

a) la permanenza delle popolazioni nei comuni ove erano insediate;

b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;

c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;

d) la ricostituzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.

Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.

Capo II

NORME E PROCEDURE PER IL REPERIMENTO DI AREE PER GLI INSEDIAMENTI ABITATIVI E PRODUTTIVI

Art. 2.

Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunità montana interessata o la comunità collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:

a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;

b) la perimetrazione — con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo art. 7 — dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;

c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.

Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di venti giorni.

Art. 3.

L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, ha luogo nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Limitatamente per i comuni disastrati, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le aree di espansione siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell'evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.

Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;

b) dell'economicità delle infrastrutture;

c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell'esproprio sarebbero private dell'efficienza produttiva;

d) delle esigenze a livello sovracomunale.

L'estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza tetto e comunque la densità in essa prevista non dovrà essere inferiore a 120 abitanti per ettaro.

Contestualmente all'individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.

Art. 4.

La deliberazione del consiglio comunale d'individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente art. 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di quindici giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il comune si pronuncia sulle opposizioni.

La deliberazione suindicata ha validità quadriennale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere impianti ed edifici in essa previsti.

Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all'albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del comune.

Art. 5.

L'amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce presso l'assessorato dei lavori pubblici un servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico a disposizione dei comuni per la individuazione delle nuove aree edilizie e la conferma di quelle già previste dai piani regolatori comunali, ai fini dei giudizi di idoneità del suolo edificabile, secondo i criteri della maggiore sicurezza antisismica.

Art. 6.

Le aree delimitate a norma dell'art. 3 sono acquisite dai comuni e possono essere cedute agli I.A.C.P., agli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia abitativa ed ai privati, anche riuniti in cooperativa, per la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o irrimediabilmente danneggiate dal sisma e non siano state già ricostruite.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della deliberazione, con la quale si provvede alla perimetrazione di cui all'art. 2, lettera *b*), il comune adotta il piano particolareggiato, il quale deve contenere le indicazioni e gli elementi elencati all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Al provvedimento di adozione del piano particolareggiato si applica il disposto dell'art. 4.

Il termine, di cui al primo comma del presente articolo, può essere prorogato per una sola volta con provvedimento motivato dal presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Per sopperire all'esigenza dell'eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i comuni procedono alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi nell'ambito delle zone aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Limitatamente per i comuni disastrati, di cui al decreto del Presidente della giunta regionale n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli scopi predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone industriali previste dagli strumenti vigenti od adottati siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell'evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

L'individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell'art. 3 della presente legge.

Al provvedimento d'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'art. 4.

I comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irreparabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s'impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.

Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.

Art. 9.

Per sopperire alle stesse esigenze di cui al precedente articolo e con le medesime modalità i comuni provvedono alla individuazione, acquisizione e cessione di aree da utilizzare per la ricostituzione degli immobili al servizio di aziende agricole, singole od associate, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, qualora motivi di sicurezza idrogeologica lo impongano ovvero non possano essere ricostituiti nello stesso luogo ove erano situati prima del sisma per contrasto con le prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 10, secondo comma, e gli interessati non dispongano di altra area agricola idonea.

Art. 10.

Le case di abitazione rurali, occupate da nuclei familiari addetti all'agricoltura ed i relativi annessi rustici, distrutti od irrimediabilmente danneggiati, possono essere ricostruiti nello stesso luogo ove erano situati, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'esigenza del nucleo familiare, in rapporto alle dimensioni dell'azienda comprensiva dell'ampliamento del 50% della originaria consistenza di cui all'art. 1, punto 2), della legge 29 maggio 1976, n. 336.

La norma predetta non si applica quando il nucleo familiare abbia già a disposizione nel comune altra abitazione idonea o quando il fabbricato da ricostruire sia ad una distanza dal nastro stradale inferiore a quella minima prescritta od insista su di un'area compresa fra quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, in generale, ad uso pubblico.

Dovrà inoltre essere assicurata, nella ricostruzione, la piena stabilità del fabbricato, tenendo conto delle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma.

Art. 11.

I comuni dotati di piano regolatore generale possono apportare variazioni al piano stesso per adeguarlo alle esigenze territoriali determinatesi in conseguenza del sisma, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale.

I comuni dotati di programma di fabbricazione possono attuare detto programma anche a mezzo di piani regolatori particolareggiati.

Capo III

NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 12.

Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n 39.

Art. 13.

All'emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, è delegato l'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 14.

I sindaci dei comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, per l'esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell'espletamento di tali compiti, nonché dell'emanazione dell'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le comunità montane ed i consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.

Per i consorzi di comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.

Art. 16.

Le spese inerenti alla elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 8 della presente legge sono a carico della Regione e gli onorari relativi sono corrisposti in misura ridotta, previ accordi con gli ordini professionali.

Art. 17.

In deroga al disposto dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 e per la durata di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di nuove cave di prestito verrà rilasciata dal sindaco del comune interessato.

All'autorizzazione si applicano, in quanto compatibili con la previsione di cui al comma precedente, le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

Copia del provvedimento di autorizzazione sarà trasmessa all'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano, a lire 160 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal cap. 2604 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 luglio 1976

COMELLI

(9245)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1976, n. 34.

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 26 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati a sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, che abbiano subito danni non irreparabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.

Capo II

RIPARAZIONE DI PUBBLICI EDIFICI

Art. 2.

L'amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall'edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3.

La perizia di stima, previa approvazione da parte dell'organo deliberante di detta amministrazione, è trasmessa alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l'esecuzione dei lavori di ripristino.

Ai lavori di ripristino provvede direttamente l'amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.

Art. 4.

I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall'amministrazione interessata.

La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.

Per la concessione dell'anzidetto finanziamento regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Art. 5.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all'art. 1, allo scopo di realizzare interventi-campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.

I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.

I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.

Capo III

RIPARAZIONE DI EDIFICI SEDI DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell'ipotesi di edifici che sia convenienti riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall'amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.

Nell'ipotesi che l'edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall'accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonchè le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l'obbligo a non chiedere la restituzione dell'edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'esecuzione delle riparazioni.

La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di edifici privati che, indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976, sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l'amministrazione interessata, al fine, fra l'altro, di assicurare la destinazione dell'edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 7.

Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l'amministrazione del comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.

Capo IV

APPROVVIGIONAMENTO DI STRUTTURE MOBILI E PREFABBRICATE

Art. 8.

Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico nelle zone colpite dal terremoto, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.

Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive.

All'acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonchè alla costruzione di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.

Le amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti autorità scolastiche, d'intesa con i comuni interessati, sentite le comunità montane o la comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l'osservanza dei criteri che saranno indicati dalla giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.

A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei presidenti delle due amministrazioni provinciali, anche in deroga alle norme vigenti, relativamente ai limiti di oggetto o d'importo.

All'acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 9.

Alla costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.

In tale caso, gli enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.

Il programma di massima dovrà contenere l'indicazione:

a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera, nonchè la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare;

b) della spesa prevista in via di massima;

c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell'ente venga corrisposta in unica soluzione all'atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.

Il corrispettivo della concessione a carico dell'ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la acquisizione e messa in opera da parte delle amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili, comprese le strutture tecnico-economali, per l'apprestamento di sedi di pubbliche amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.

All'acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l'amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.

Capo V

FINANZIAMENTI PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, per le quali i comuni interessati non dispongano dei necessari finanziamenti ed i relativi progetti siano già approvati o in corso di esecuzione.

La concessione dei finanziamenti ha luogo a seguito di presentazione, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli enti predetti.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell'art. 6, secondo e terzo comma, purchè vengano poste in essere le convenzioni previste.

In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 13.

Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.

Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva dall'organo deliberante dell'amministrazione interessata o dell'amministrazione delegata.

Art. 14.

Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè dell'art 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l'osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'art. 4 della legge n. 64 stessa.

Il costruttore dell'opera, alla denuncia di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell'opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In sede di collaudo statico di cui all'art. 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l'avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.

L'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 15.

Gli oneri previsti dall'art 1 faranno carico al cap 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, istituito, per memoria, con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Per gli oneri previsti dall'art 8 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione II - rubrica n. 3 - categoria IX, il cap 5072 con la denominazione: « Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico nelle zone colpite dal terremoto », e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l'esercizio 1976 ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n 336.

Per gli oneri previsti dall'art. 10 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione I - rubrica n. 3 - categoria IX, il capitolo 5002 con la denominazione: « Spese per l'approvvigionamento di strutture mobili o ad elementi componibili per l'apprestamento di sedi di pubbliche amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo di quelle rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976 ».

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - categoria X - rubrica n. 1, il cap. 442 con la denominazione: « Acquisizione di fondi per le finalità di cui allo art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 da destinarsi alle esigenze delle zone colpite dal terremoto del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, art. 36, decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 », e con lo stanziamento di lire 7 miliardi per l'esercizio 1976.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 6707 e 5002 saranno determinati, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Il capitolo di spesa 5002 è istituito a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 luglio 1976

COMELLI

(9366)

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1976, n. **35**.

Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del 29 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 e in attuazione delle norme previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, l'amministrazione regionale adotta le provvidenze previste dalla presente legge.

Capo I

MISURE DI PRONTO INTERVENTO

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame e in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere spese dirette per l'acquisto di mezzi tecnici e attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonchè per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti.

Art. 3.

Gli interventi di cui al precedente art. 2 verranno effettuati per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai conduttori di aziende agricole nonchè ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni d'urgenza per l'installazione di tende, deposito di materiali e simili, potranno concedersi sovvenzioni secondo le norme di cui all'art. 4 del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476.

Art. 5.

Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri da stabilirsi con deliberazione giuntale.

Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del Servizio autonomo della economia montana e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro il 31 dicembre 1976.

Il tasso a carico del beneficiario viene stabilito nella misura dell'1 per cento.

Le operazioni suddette fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio, ivi comprese quelle di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ciascuna annualità di rimborso, con i relativi interessi, è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della legge 9 febbraio 1963, n. 130.

Il concorso regionale, determinato secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà liquidato sulla base di elenchi mensili presentati dagli Istituti di credito e sarà direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici.

Tali contributi potranno essere concessi anche per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari.

Il contributo di cui ai precedenti commi potrà estendersi alla spese di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Alle cooperative agricole, in aggiunta ai suddetti contributi, potranno concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 per importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

Art. 7.

I mutui integrativi a tasso agevolato, di cui al precedente art. 6, saranno concessi a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ed avranno durata massima ventennale; il concorso negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso stabilito dallo Stato a mente dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuta dal mutuatario.

Nei mutui previsti dal presente articolo l'inizio dell'ammortamento può essere fissato al 1° gennaio o al 1° luglio del secondo anno successivo alla somministrazione, che potrà essere unica; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento verranno capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell'operazione e cumulati al debito per capitale.

Art. 8.

Nelle zone colpite dagli eventi tellurici, allo scopo di perseguire, in armonia con le linee della programmazione economica regionale, statale e comunitaria, la finalità di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, ogni singola comunità montana e la comunità collinare del Friuli, nell'ambito del piano comprensoriale previsto all'art. 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono tenute a redigere un programma-stralcio di ristrutturazione del settore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tali programmi saranno coordinati e presentati al Ministero dell'agricoltura e foreste ed agli organi della comunità economica europea per i relativi finanziamenti, dall'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, previo parere di una commissione così composta:

l'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, con funzioni di presidente o altro componente la giunta regionale;

i presidenti delle comunità montane dei territori colpiti dal sisma e il presidente del consorzio della comunità collinare del Friuli o persone da questi delegate;

il presidente dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura o un suo delegato;

tre rappresentanti delle organizzazioni regionali professionali degli imprenditori agricoli;

tre rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria della cooperazione;

un rappresentante designato dall'associazione allevatori del Friuli di Udine;

un rappresentante designato dall'associazione provinciale allevatori di Pordenone.

La commissione si avvarrà del parere tecnico del direttore regionale dell'agricoltura e del dirigente preposto al servizio autonomo dell'economia montana, nonchè dei dirigenti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Fungerà da segretario della commissione un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

Tale commissione dovrà presentare le proposte di intervento entro il 31 agosto 1976.

Art. 9.

Ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione di cui al precedente art. 8 cesseranno l'attività al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, verrà corrisposto un contributo fino ad un importo massimo di lire 4 milioni.

Capo II

PROVVIDENZE PER LA RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE

Art. 10.

Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto o disperso o che sia stato macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, sarà dato incarico alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia « Friulcarne » di provvedere al reperimento ed all'assegnazione del bestiame agli aventi diritto di concerto con le associazioni provinciali degli allevatori.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla cooperativa medesima i fondi occorrenti per i programmi di ricostituzione di detto patrimonio zootecnico con l'obbligo di presentare la documentazione della spesa entro sei mesi dalle singole anticipazioni.

Dall'importo della spesa fissata per la ricostituzione dei singoli capi di bestiame verrà detratto l'importo di quanto l'allevatore abbia già realizzato per effetto della macellazione. In questo caso la cooperativa Friulcarne avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'allevatore interessato.

Le domande per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, recanti la descrizione dei capi di bestiame comunque perduto saranno presentate agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze.

Copia di dette domande dovrà essere presentata al comune ove è situata l'azienda agricola.

Art. 11.

Per i fini previsti dall'articolo precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, intesa quale valore dei capi perduti, a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli od altri allevamenti specializzati, i cui soggetti siano andati perduti.

Le domande di contributo dovranno essere presentate con le formalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo precedente, ed il contributo spettante verrà direttamente liquidato dagli uffici regionali competenti previa documentazione della spesa sostenuta.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.

Le domande di contributo che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità e il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli uffici di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 10.

Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione (da effettuare entro sei mesi dalla domanda) con fattura comprovante l'acquisto.

Art. 13.

Agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo può essere concesso un contributo di L. 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino posseduto e di L. 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino.

Art. 14.

In ogni comune colpito dagli eventi tellurici verrà costituita, con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, una commissione formata dal sindaco o da un suo delegato (che la presiede), da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare e da tre agricoltori, residenti nel comune, ognuno dei quali sarà designato dalle principali organizzazioni professionali agricole.

Dette commissioni esprimeranno un parere, entro quindici giorni dal ricevimento, sulle domande di contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della presente legge, nonchè sulla gravità dei danni subiti dalle aziende agricole che richiedono i prestiti di cui al precedente art. 5.

Decorso tale termine senza che le commissioni abbiano espresso il parere di cui sopra, l'amministrazione regionale darà corso all'istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Art. 15.

Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati.

Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed alla autorizzazione dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la cessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati.

Art. 16.

Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole o associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto, da destinare alla ricostruzione delle stalle, e relativi annessi, distrutte o demolite.

I contributi di cui al presente articolo verranno concessi mediante applicazione di una misura unitaria per ciascun capo di bestiame bovino adulto posseduto alla data del 6 maggio 1976 differenziata per scaglioni come dal seguente prospetto:

1) L. 750.000 *pro capite* per i primi 10 capi bovini;

2) L. 650.000 *pro capite* dall'undicesimo al ventesimo capo bovino;

3) L. 500.000 *pro capite* oltre i 20 capi bovini.

L'E.R.S.A. è altresì autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per il ripristino delle stalle con relativi annessi.

Per le strutture degli allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati l'E.R.S.A. potrà concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Gli interessati potranno ampliare le stalle e le strutture fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza; in tal caso il contributo destinato ai sensi dei commi precedenti verrà proporzionalmente aumentato.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Le domande di contributo, corredate da un progetto della stalla o della struttura da ricostruire o ripristinare e dalla relativa licenza edilizia, verranno presentate all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura che dovrà acquisire, per quanto riguarda il fabbisogno zootecnico dei richiedenti, il parere della commissione comunale di cui al precedente art. 14.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell'importo del contributo. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'E.R.S.A.

Qualora la stalla ed i relativi annessi siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fittavolo, il colono od il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'art. 1577 del codice civile.

In tal caso i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

Per le cooperative e le aziende associate, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della comunità montana competente per territorio o del consorzio di comuni denominato comunità collinare del Friuli per i comuni che allo stesso aderiscono.

Capo III

NORME FINALI

Art. 17.

Sono autorizzate, nel loro integrale ammontare, tutte le spese per gli interventi di urgenza di cui all'art. 2 effettuate anche in deroga alle competenze territoriali del servizio autonomo dell'economia montana e dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura dal 7 maggio 1976 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì autorizzate le spese sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per le finalità di cui al precedente articolo 15.

Art. 18.

Sono ammesse alle provvidenze previste dal precedente art. 6 anche le spese sostenute per riparazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì ammissibili al contributo di cui al precedente art. 12 le spese per la ricostituzione delle scorte morte effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione di quest'ultimo contributo è comunque subordinata al parere della commissione di cui al precedente art. 14.

Art. 19.

I beneficiari delle agevolazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 2 anni dalla data di concessione del contributo; tale periodo viene elevato a 5 anni per le strutture di cui al precedente art. 16.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.

Art 20.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è concesso, per l'esercizio finanziario 1976, all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, un contributo straordinario di lire 10 miliardi.

Art. 21.

E' assegnato all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 800 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui allo ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Il servizio autonomo dell'economia montana e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, provvedono alla concessione e contestuale liquidazione nonchè al pagamento delle provvidenze previste dagli articoli 4, 9, 11, 12 e 13 della presente legge.

I medesimi uffici provvederanno all'istruttoria, concessione e al pagamento dei contributi previsti dall'art. 6, nonchè alla liquidazione degli interventi di cui all'art. 2.

Per le aperture di credito inerenti ai pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa.

Per quanto attiene alle agevolazioni creditizie, al rilascio dei nulla-osta provvederanno gli uffici di cui al primo comma del presente articolo, mentre all'emissione dei provvedimenti di concessione e contemporanea liquidazione del concorso negli interessi provvederà il direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 23.

Per i fini previsti dall'art. 2, vengono istituiti, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, i seguenti capitoli:

cap. 6197 con la denominazione: «Spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame ed in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi»;

cap. 6198 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonchè per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti».

Per i fini previsti dall'art. 4, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il seguente capitolo:

cap. 6339 con la denominazione: «Sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute a favore dei conduttori di aziende agricole, nonchè ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, deposito di materiali e simili».

Per i fini previsti dall'art. 6, primo, secondo e terzo comma, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6342 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e l'ampliamento dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base

associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari ».

Per i fini previsti dall'art. 9, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6344 con la denominazione: « Contributi ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione, cesseranno l'attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte nei caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni ».

Per i fini previsti dall'art. 10, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6345 con la denominazione: « Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli "Friulcarne" per la ricostituzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore ».

Per i fini previsti dall'art. 11, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6340 con la denominazione: « Contributi a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati i cui soggetti siano andati perduti, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore ».

Per i fini previsti dall'art. 12, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6346 con la denominazione: « Contributi per la ricostituzione delle scorte morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici ».

Per i fini previsti dall'art. 13, viene istituito, « per memoria », nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6347 con la denominazione: « Contributi agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione dello stesso, per ogni capo di bestiame posseduto ».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 24.

Per i fini previsti dall'art 5, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l''esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6341 con la denominazione: « Concorso negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1978, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Per i fini previsti dagli articoli 6, quinto comma, e 7, è autorizzato, per l'esercizio 1976, il limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6343 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui mutui integrativi per la riparazione l'ampliamento dei fabbricati inerenti alle cooperative agricole che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari » e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 25.

Per i fini previsti dagli articoli 15 e 16, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il capitolo 6348 con la denominazione: « Contributo straordinario all'E.R.S.A. per l'acquisizione di idonee aree e per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli ed associati, nonchè per la ricostruzione delle stalle, e relativi annessi, distrutte o demolite » e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1976.

Per i fini previsti dall'art. 21, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 6349 con la denominazione: « Contributo all'E.R.S.A. per l'integrazione dello apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 26.

All'onere complessivo di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1976-79, di cui lire 11.850 milioni per l'esercizio 1976, previsto ai precedenti articoli 24 e 25, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: « Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 27.

I capitoli di spesa di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25, sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 28.

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei comuni interessati.

Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 luglio 1976

COMELLI

(9367)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762260)